



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

Oggetto: ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, finalizzata al rafforzamento ulteriore delle misure di sorveglianza sanitaria in relazione a quanto disposto dall'art. 2, punto 12 del DPCM 11 aprile 2020 e a seguito del decreto n. 69/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna.

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO, altresì, il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 24 aprile 2020, avente per oggetto: "*Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del comune di Medicina*", con cui, in ragione dell'evoluzione epidemiologica, rappresentata dal Commissario ad acta della Regione Emilia Romagna per l'emergenza che dà atto di un andamento nella Provincia di Rimini non diverso da quello delle province limitrofe e dell'Emilia Centrale, si è disposto di revocare, con

decorrenza 27 aprile 2020, le misure maggiormente restrittive assunte con le precedenti ordinanze regionali rispetto a quelle vigenti nel restante territorio regionale;

CONSIDERATO comunque che il periodo tra il 25 aprile e il 3 maggio è caratterizzato dalla presenza di più giornate festive e prefestive che, in concomitanza con una situazione meteorologica clemente, potrebbero indurre la popolazione a violare i pur esistenti divieti di spostamento dalle proprie abitazioni o domicili in direzione di luoghi pubblici come arenili e lungomari, parchi e strutture attrezzate con il rischio di creare assembramenti idonei a vanificare i risultati di contenimento dei contagi così faticosamente ottenuti con le note misure restrittive stabilite dalla regione Emilia Romagna;

TENUTO CONTO che ogni presenza nei luoghi pubblici di Rimini, con specifico riferimento a spiagge, arenili, strutture balneari, lungomari e aree in prossimità dei predetti, in special modo se si considera la ripresa delle attività manutentive degli stabilimenti balneari e lo svolgimento delle attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di pulizia e sanificazione dei locali delle aziende che svolgono attività produttive non ammesse (così come previsto dall'art. 2, punto 12) del DPCM 10 aprile 2020), può costituire una forma indiretta di richiamo delle persone verso i luoghi pubblici per motivi diversi da quelli consentiti dalle vigenti disposizioni;

PRECISATO che il complesso di attività consentite nei locali aziendali in cui si svolgono attività produttive non ammesse deve essere comunque effettuato, a tutela di chiunque (titolari delle aziende, personale dipendente o terzi delegati) si trovi a prestare la propria opera, nel rispetto - come peraltro previsto dall'art.2, punto 10) del DPCM 10 aprile 2020 - del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, come integrato dal successivo protocollo sottoscritto 24 aprile 2020, stabilendo, altresì, che, in mancanza, l'accesso ai predetti locali aziendali deve essere ammesso ad una sola persona;

PRECISATO, altresì, che tra le attività conservative e di manutenzione dei locali aziendali delle attività sospese e tra quelle di manutenzione degli stabilimenti balneari non sono comprese tutte quelle attività che comportino l'allestimento di attività di cantiere edile, attualmente sospese;

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere a definire e stabilire misure e azioni idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spostamento delle persone, di divieto assoluto di assembramenti, nonché in materia di tutela dei lavoratori dai rischi da contagio del virus Covid-19, evitando la possibilità che vengano assunte condotte e tenuti comportamenti equivoci per eludere i divieti stabiliti;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di confermare la chiusura al pubblico degli arenili in concessione e liberi, delle aree in adiacenza al mare, dei lungomari, delle

aree attrezzate a libero accesso, dei servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e delle aree attrezzate per attività ludiche;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

dal 25 aprile fino al 3 maggio 2020

1. In ordine alle attività produttive sospese, su tutto il territorio comunale di Rimini, l'accesso ai locali aziendali da parte di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento, - previa comunicazione al Prefetto -, di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione è ammesso a condizione che siano rispettati i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali come integrato dal successivo protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020; in mancanza l'accesso ai predetti locali aziendali è ammesso ad una sola persona;
2. Non sono comprese nelle attività conservative e di manutenzione dei locali aziendali delle attività sospese di cui al punto precedente tutte quelle che comportano l'allestimento di attività di cantiere edile
3. Le attività di cui al punto 1 del presente provvedimento sono sospese nei giorni del 25 e 26 aprile, 1, 2 e 3 maggio 2020;
4. Sono chiusi al pubblico gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree attrezzate a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
5. Le attività di manutenzione e pulizia dell'arenile da parte dei concessionari demaniali marittimi e di raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti da parte del gestore del servizio di pulizia e raccolta rifiuti, propedeutiche agli interventi di manutenzione straordinaria e difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di litorale in erosione mediante demolizione delle dune realizzate a protezione delle strutture balneari e utilizzo della sabbia delle dune medesime di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, si svolgeranno nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 2020;

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma

di **euro 400**, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

DISPONE

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Rimini;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
 - Polizia Locale.

Rimini, li 25 aprile 2020

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi
(documento firmato digitalmente)